

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, FINI, BONO, AGOSTINACCHIO, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENCO, MARIANO, MARINO BUCCELLATO, GIOVANNI MARINO, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, ANTONIO RASTRELLI, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI-ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA

Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre monete apprezzatesi nei confronti della lira

*Presentata il 10 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uscita della lira dal sistema monetario europeo (SME), nel settembre 1992, ha determinato una fluttuazione monetaria, fino ad allora contenuta, facendo modificare sostanzialmente

tutti i tassi di cambio, anche delle monete forti non aderenti allo SME.

Questo fenomeno ha determinato, dal settembre 1992, una svalutazione della lira mediamente del 50 per cento.

Tale situazione non solo ha, di fatto, annullato l'originario differenziale positivo dei tassi di interesse, ma ha generato pesantissime perdite in conto capitale, di gran lunga superiori al conseguente aumento dei tassi di interesse che pure ha colpito i mutuatari in lire.

Si rende, quindi, necessario un intervento legislativo che, operando sia in ambito fiscale sia in ambito creditizio, possa porre dei correttivi all'eccessiva sopravvenuta onerosità dei mutui suddetti.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede la possibilità di dedurre dal reddito IRPEF, nel triennio 1995-1997, interessi passivi e maggiori oneri di cambio nella misura del 30 per cento e con il tetto massimo di 20 milioni di lire, purché derivanti da mutui in valuta per l'acquisto della prima casa. Prevede, altresì, l'esclusione dalla formazione del reddito IRPEF dell'imponibile relativo all'immobile oggetto del mutuo.

Con l'articolo 2, in deroga alle previsioni dell'articolo 2120 del codice civile, si prevede la possibilità di concedere, da

parte dei datori di lavoro, anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai propri dipendenti, fino all'ammontare massimo del 50 per cento delle rate di mutuo relative a contratti in valuta estera.

Con l'articolo 3 è prevista la possibilità di convertire i mutui contratti in valuta estera da persone fisiche e da piccole e medie imprese, in mutui in lire, godendo di eventuali riduzioni in conto capitale pari al 25 per cento della differenza tra il valore del capitale residuo, calcolato al cambio del 30 settembre 1992, rispetto al valore di cambio alla data di conversione. Tali contributi si prevede vengano imputati alle banche che, in aggiunta alla normale deducibilità, avrebbero diritto alla detrazione dall'imponibile IRPEF di un credito di imposta di pari importo.

Con l'articolo 4, infine, si provvede alla copertura finanziaria mediante il parziale utilizzo del fondo GESCAL di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Considerata la rilevanza sociale del provvedimento, se ne raccomanda la rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, gli interessi passivi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo 13-*bis*, nonché i maggiori oneri di cambio e gli oneri connessi alla eventuale conversione in lire attuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono deducibili nella misura del 30 per cento e nell'ammontare massimo di lire 20 milioni se pagati in dipendenza di mutui, contratti per l'acquisto della prima casa, in ECU od in altre monete estere apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992.

2. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 sono abilitati ad escludere dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il reddito della prima casa per la quale è stato contratto il mutuo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996 e 1997.

## ART. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, i prestatori di lavoro che negli anni 1995, 1996 e 1997 devono pagare rate di mutui in ECU od in altre monete estere, apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992, contratti per l'acquisto della prima casa, possono chiedere ai propri datori di lavoro delle anticipazioni sul trattamento di fine

rapporto per un ammontare pari al 50 per cento delle rate di mutuo di volta in volta in scadenza e nei limiti delle quote maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 devono essere erogate entro il mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta, che deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni previste al medesimo comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, nei cui confronti non esiste l'obbligo da parte dei datori di lavoro di erogare un trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, ma vige l'obbligo di corrispondere un'altra indennità, sostitutiva od equipollente.

#### ART. 3.

1. I mutui contratti nell'ambito di attività svolte da piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa dell'Unione europea, e quelli immobiliari contratti da persone fisiche, se prevedono il pagamento in ECU od in altre valute estere apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992, possono essere rinnovati convertendo il lire il capitale residuo e prorogando la durata nei limiti massimi normalmente consentiti dalle vigenti disposizioni, ferme restando le eventuali garanzie reali già prestate.

2. Gli istituti bancari autorizzati ad erogare i mutui di cui al comma 1, possono imputare a proprio carico il 25 per cento dei maggiori costi scaturenti dalla differenza tra il valore del capitale residuo calcolato al cambio del 30 settembre 1992 e quella calcolata al cambio della data di conversione; in tale caso, essi godono, in aggiunta alla normale deducibilità di detti costi, del diritto di dedurre dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) un ulteriore importo pari ai costi stessi.

**ART. 4.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale utilizzazione dei contributi già destinati al fondo GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

